

Contributi per maternità art.74 D. Lgs. 26/03/2001 n.151

L'assegno di maternità è una misura di sostegno economico rivolta alle donne che non hanno beneficiato di alcun trattamento previdenziale di maternità erogata dall'INPS o da altro ente previdenziale né alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità oppure che ne hanno beneficiato per un importo inferiore a quello previsto per l'anno in corso. Il beneficio, se spettante in misura intera, per l'anno 2016 è pari ad €1694,45 e viene erogato dall'INPS.

Hanno diritto le cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di permesso di lungo soggiorno o di carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E., in possesso dello status di rifugiate politiche e di protezione sussidiaria residenti nel territorio comunale. Devono inoltre essere residenti nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Per l'erogazione dei contributi di cui sopra si tiene comunque conto degli accordi euro mediterranei per i cittadini dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia e delle fonti di diritto UE tra cui la direttiva europea 2011/98.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione Isee rilasciata ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n.159/2013 e successivo Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014) e relativa dichiarazione sostitutiva unica;
- Stato di Famiglia (Autocertificazione);
- Fotocopia documento di identità valido;
- per i cittadini comunitari fotocopia certificato di iscrizione anagrafica ai sensi del D.L.n.30/2007 e s.m.i.;
- per i cittadini stranieri con status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria fotocopia certificato di riconoscimento del loro status;
- per i cittadini stranieri che siano soggiornanti di lungo periodo, fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro fotocopia della carta di soggiorno di familiare UE;
- per i cittadini dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia ed altri permesso di soggiorno per motivi di lavoro o famiglia;
- copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge, se ricorre il caso, ;
- copia della sentenza di separazione relativa ad altri soggetti presenti nel nucleo familiare, se ricorre il caso.

Per avere diritto all'assegno occorre avere un reddito I.S.E E.(Indicatore della Situazione economica equivalente) non superiore ai limiti fissati ogni anno con rivalutazione annuale ISTAT a seguito di Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato sulla G.U. Per il 2016 Il reddito I.S.E E.(Indicatore della Situazione economica equivalente) deve essere inferiore o pari ad **€16.954,95**.

Il beneficio, se spettante in misura intera, per l'anno 2016 è pari ad € 1694,45 e viene erogato dall'INPS.

In casi particolari l'assegno di maternità può essere richiesto da altri soggetti: in caso di abbandono della madre, in caso di madre minore di età, in caso di decesso della madre del neonato, etc.. (DPCM 151/2011)

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 dalla dott.ssa Giovanna Elisabetta Russo, tel.0909231061.